

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 23.NOV.2023**"Associazione Presepistica 'La Greppia' "**

Il giorno **23 novembre 2023** in **Villanova di Istrana (TV)**, alle ore **20,15**, nei locali dell'ex scuola materna di Villanova, in via **Montesanto, n. 3**

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Presepistica "La Greppia, come previsto e regolamentato dallo statuto articoli 9; 10; 11, come da convocazione inviata agli associati in data 13 nov 2023, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) mostra presepi 2023/24
- 3) varie ed eventuali

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il sign. Fabio Mengoli, presidente dell'associazione, (si ricorda che l'Associazione Presepistica "La Greppia" è stata costituita il 29 maggio 2012) che propone come segretaria verbalizzante la signora Sonia Tosato, che accetta.

Sono presenti n. 11 (undici) associati su 11 (undici) iscritti di cui n 9 (nove) in proprio e n. 2 (due) per delega.

1	Brugnaro Daniela	<i>presente</i>	7	Rizzato Cosimo	<i>presente</i>
2	Durante Maria	<i>presente</i>	8	Sedda Gianfranco	<i>presente</i>
3	Filippetto Patrizia	<i>(delega a Serafin Eleonora)</i>	9	Serafin Eleonora	<i>presente</i>
4	Franchetto Flavio	<i>(delega a Mengoli Fabio)</i>	10	Tosato Sonia	<i>presente</i>
5	Mengoli fabio	<i>presente</i>	11	Villanova Gino	<i>presente</i>
6	Pupo Maria	<i>presente</i>	==	===	===

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti (personalmente o in delega) corrisponde al totale degli iscritti e quindi ottimale per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Maria Pupo la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, ovvero la nostra esigenza di diventare una Associazione di Promozione Sociale (APS), Ente del Terzo Settore, la qual cosa comporta un **adeguamento dello statuto secondo il dlgs 117/17**, per poter continuare ad esercitare le prerogative proprie della nostra associazione, godendo anche delle opportunità che la condizione di APS comporta.

Come tutti i soci sanno, da parecchio tempo alcuni membri dell'associazione La Greppia (il Presidente Fabio Mengoli, Sonia Tosato, e da ultimo Maria Pupo), hanno studiato e valutato questa opportunità, contattando anche il Centro Servizi per il Volontariato di Treviso, e comunicando e confrontandosi con membri della nostra associazione, sia con incontri formali che informali, e anche attraverso il gruppo whatsapp "GREPPIA" della stessa nostra Associazione. Si

ricorda che il gruppo whatsapp "Greppia" è il mezzo di comunicazione che abbiamo adottato per permetterci di mantenerci sempre in contatto tra noi, e che quindi è spesso il modo più semplice per raggiungerci agilmente e comunicare reciprocamente e tutti assieme. È quindi davvero importante che tutti vi prendano parte.

Siamo finalmente giunti al termine di un lungo iter, che ci ha visto redigere il nuovo Statuto che ora verrà presentato, che segue le linee guida del **dlgs 117/17**, con gli adeguamenti necessari agli scopi e finalità propri della nostra associazione, che sono stati rispettati.

Tra le altre cose si sottolinea che, quando la nostra iscrizione verrà accettata come APS, (anche con l'iscrizione al RUNTS), la nostra Associazione, che è di tipo "non riconosciuta", manterrà la denominazione 'La Greppia', però **"dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di 'associazione di promozione sociale' o l'acronimo 'APS' negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS"**.

Si dà lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale vari soci chiedono delucidazioni su vari aspetti. Cosimo Rizzato chiede delucidazioni sulle modalità di convocazione; Daniela Brugnaro sulle finalità, sull'assicurazione dei soci, e sulla differenza tra soci e soci volontari.

Fabio Mengoli, presidente dell'associazione fornisce le informazioni riguardo l'assicurazione; mentre Maria Pupo approfondisce alcuni punti dello Statuto, tra cui le modalità di convocazione, che avverranno generalmente per via elettronica, dato che tutti i membri utilizzano questi mezzi, ma appunto si utilizzerà la lettera postale nel caso qualcuno in futuro fosse impossibilitato a ricevere comunicazioni con il mezzo elettronico. E inoltre approfondisce alcuni punti del nuovo Statuto: soprattutto l'articolo 5: FINALITÀ E ATTIVITÀ, che amplia in modo più approfondito ed esaustivo l'art. 2 (SCOPO) dello statuto che abbiamo avuto finora. Essendo noi associati tutti presenti, (9 in persona e 2 su delega, ovvero 11 su 11) abbiamo la piena facoltà di fare queste modifiche, che oltre tutto seguono dettami di legge.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato, e adeguato al dlgs 117/17.

La votazione si tiene per alzata di mano.

Favorevoli 11 su 11 (undici su undici)

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets "APS".

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Il Presidente dell'associazione, Fabio Mengoli, al fine di semplificare la documentazione da registrare presso l'Agenzia delle Entrate, propone di chiudere qui l'assemblea straordinaria, convocata per l'approvazione del nuovo Statuto, e il relativo Verbale di approvazione dello Statuto, e di riconvocarci a seguire in una altra assemblea ordinaria per continuare la trattazione dell'OdG odierno.

Messa ai voti questa proposta, la proposta viene approvata all'unanimità.

Pertanto la seduta si chiude alle ore 21, 25

È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su 33 articoli di seguito specificati, steso su 8 pagine dattiloscritte.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria

Fabio Mengoli

la segretaria verbalista

Sonia Tosato

Tosato Sonia

I soci dell'associazione presepistica "La Greppia":

1	Brugnaro Daniela	<i>Daniela Brugnaro</i>	7	Rizzato Cosimo	<i>Rizzato Cosimo</i>
2	Durante Maria	<i>Maria Durante</i>	8	Sedda Gianfranco	<i>Gianfranco Sedda</i>
3	Filippetto Patrizia	(delega a Serafin Eleonora)	9	Serafin Eleonora	<i>Eleonora Serafin</i>
4	Franchetto Flavio	(delega a Megoli Fabio)	10	Tosato Sonia	<i>Tosato Sonia</i>
5	Mengoli Fabio	<i>Fabio Mengoli</i>	11	Villanova Gino	<i>Gino Villanova</i>
6	Pupo Maria	<i>Maria Pupo</i>			



DELEGA per l'assemblea dei soci dell'Associazione presepistica "La Greppia"

Io sottoscritto/a FILIPPETTO PATRIZIA nato/a a TREVISO il 29-05-1970
residente in via CENDROMI nr 6 CAP 31036
città ISTRANA
Codice Fiscale FLP PRZ 70 E 69 L 4075
Documento d'identità CARTA D'IDENTITÀ numero AX 05 615 95
rilasciato da COMUNE DI ISTRANA il 27-08-2015

DELEGO

Il sig./sig.ra Serafin Eleonora nato/a a S. Biagio di Callabate il 16-06-57
residente in via Montebello 2 nr 31036
città ISTRANA TV
Codice Fiscale SRFLNR57H56H784X
Documento d'identità Carta di identità numero AV3312455
rilasciato da Comune di Istrana il 16-6-25

a rappresentarmi nell'assemblea

☐ ORDINARIA

☒ STRAORDINARIA

del giorno 23-11-2023 alle ore 20:00 ed, eventualmente, anche in seconda
convocazione il giorno _____ alle ore _____ su tutti i punti dell'ordine
del giorno comunicati comprese le determinazioni del punto - "Varie ed eventuali".

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Data e firma

24.11.2023 P. Filippetto Patrizia



DELEGA per l'assemblea dei soci dell'Associazione presepistica "La Greppia"

Io sottoscritto/a Flavio Franchetto nato/a a Santa Maria di Sala - VE il 21/07/1959
residente in via Noalese nr 17/a CAP 30036 città Santa Maria di Sala - Venezia
Codice Fiscale FRN FLV 59L21 I242A
Documento d'identità Carta Identità Elettronica numero CA79765QB
rilasciato da Comune di Santa Maria di Sala VE il 21/07/1959

DELEGO

Il sig./sig.ra MENGOLI FABIO nato/a a CUTROFIANO (LE) il 11/11/1968
residente in via CASTELLANA nr 33/i CAP 31036
città ISTRANA (TV)
Codice Fiscale MNGFBA68S11D237L
Documento d'identità CARTE D'IDENTITÀ numero CA064651X
rilasciato da MINISTERO DELL'INTERNO il 31/05/2021

a rappresentarmi nell'assemblea

☐ ORDINARIA

☒ STRAORDINARIA

del giorno 23/11/2023 alle ore 20:00 ed, eventualmente, anche in seconda
convocazione il giorno _____ alle ore _____ su tutti i punti dell'ordine
del giorno comunicati comprese le determinazioni del punto - "Varie ed eventuali".

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Data e firma

23/11/23 Fabio Mengoli



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il - 6 DIC. 2023 N° 3337 Priv.S.3^A



Esatti €

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

..... (*)

Luca Zuin

STATUTO

Associazione presepistica "La Greppia" APS



ART. 1: DENOMINAZIONE E SEDE

L' "Associazione Presepistica La Greppia", costituita in data 29 maggio 2012, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, diventa con questo nuovo statuto:

**<<Associazione Presepistica la Greppia
APS>>**

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Montesanto,3 Villanova di Istrana

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Organo di Amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2: STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3: EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4: INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5: FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare lo scopo dell'associazione è quello di:

- Dare incremento e diffusione dell'Arte Presepiale creando fra i suoi cultori, vincoli di solidarietà e di collaborazione;
- Elevare tecnicamente ed artisticamente la costruzione del Presepio indicendo corsi teorico/pratici di tecnica costruttiva Presepistica;
- Promuovere la costruzione del Presepio nelle parrocchie, nelle famiglie, nelle scuole, nelle Associazioni culturali e nei luoghi di lavoro;

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzazione mostra di presepi
- Organizzazione di corsi o workshop di tecnica presepistica e/o arti correlate
- Raccolta fondi da devolvere in beneficenza
- Sostenere attività benefiche, di carattere laico o religioso, prevalentemente nel territorio comunale ma con la possibilità di intervenire anche a livello nazionale o internazionale :
- Avviare e/o intensificare legami con altre Associazioni Presepistiche e di Arti correlate, sia nazionali che estere;
- Messa in comune delle esperienze Presepistiche, ed Arti correlate, con scambio di idee e tecniche, scambio di opere realizzate, inviti a corsi con scambio di docenti, gite e quant'altro accomuna i cultori dell'Arte Presepiale;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6: AMMISSIONE

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (7 persone minimo). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori,

coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Presidente comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il pagamento della quota associativa annuale secondo i termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione e il diritto di recesso. La mancanza del pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti, implica il recesso automatico dall'associazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa,
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore,

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo Amministrativo

ART. 8: VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9: PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, o per mancanza del pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Organo Amministrativo (o Consiglio Direttivo), entro 3 mesi dalla data stabilita.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato e ratificata alla prima assemblea utile. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10: GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- **Assemblea degli associati**
- **Organo di amministrazione**

- **Presidente**
- (Organo di controllo, solo qualora vi siano le condizioni di legge)
- (Organo di revisione, solo qualora vi siano le condizioni di legge)

ART. 11: L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, (vedi precedente art 9). E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggi su dispositivi elettronici (smartphone o cellulare), spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno **7** giorni prima di quello fissato per l'adunanza, se convocata esclusivamente attraverso i mezzi elettronici. Saranno invece necessari 15 giorni se la comunicazione dovrà avvenire a mezzo lettera.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12: COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

ART. 13: ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea può essere costituita anche per via telematica (video conferenza o altra modalità), o mista: parte in presenza e parte per via telematica.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14: ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3 / 4 degli associati (maggioranza inderogabile).

ART. 15: ORGANO DI AMMINISTRAZIONE O CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di voto pari e solo per questioni particolarmente importanti per le quali la mancata deliberazione comporta pregiudizio all'associazione, il voto del presidente vale per due.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo.—La nomina dovrà essere ratificata dalla successiva riunione dell'Assemblea.

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione, e redige eventuali regolamenti interni e stabilisce la quota associativa.
- Elegge il presidente e le altre cariche sociali,
- Determina l'importo della quota associativa annuale,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dai componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16: IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno a maggioranza

dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17: (Organo di controllo – eventuale)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18: (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19: LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata formulata al Presidente.

ART. 20: RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21: I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017

nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23: BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24: BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25: CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26: PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27: RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28: RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29: ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30: DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32: NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 33: LOGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione assume come logo quelli di seguito illustrati, e che potranno essere non solo tinti in nero ma anche in altri colori:

